Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Servizio Turismo
GC
1

2017 04472/069

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 ottobre 2017

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli Assessori:

Marco GIUSTA	Paola PISANO
Francesca Paola LEON	Sergio ROLANDO
Federica PATTI	Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ART/RT - UN VIAGGIO NELL'ARTE. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEDE ESPOSITIVA TEMPORANEA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Torino e il Piemonte posseggono, nel proprio DNA, anche l'antiquariato, come regione-capitale di un territorio che ha saputo riconoscere e conservare i segni del passato.

L'Associazione Piemontese Antiquari, dopo le biennali di Stupinigi e Venaria che ebbero risonanza internazionale, si pone l'ambizioso proposito di offrire al pubblico una qualificata vetrina, riunendo talune delle gallerie associate e operatori con peculiari specializzazioni.

La partecipazione alla manifestazione è prevista solo su invito e le opere esposte saranno visionate dalla Commissione Esperti della Federazione Italiana Mercanti d'Arte.

Questa iniziativa si collocherà in un periodo estremamente interessante per la città, introducendo la settimana dedicata alle arti. In questa prospettiva, saranno collocate al suo interno opere d'arte contemporanea realizzate da un artista affermato ospite della mostra.

L'evento si svolgerà nel centro di Torino dal 25 al 29 ottobre 2017 nella storica Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti, che rappresenta una sede prestigiosa e particolarmente nota agli amanti dell'arte e dell'antiquariato.

Il riconoscimento dell'importanza e dell'incisività che assumono le manifestazioni a carattere fieristico è stato recepito in Piemonte con la Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte", attraverso la quale la nostra Regione ha dato attuazione ai principi comunitari sulla libertà d'impresa, ha semplificato e ridotto al minimo le procedure burocratiche e introdotto il concetto della promozione, anche internazionale, del "prodotto-fiera".

A questo proposito, la Società proprietaria dell'immobile denominato "Promotrice delle Belle Arti" e la Società di servizio dell'associazione di categoria ASCOM Confcommercio Torino ASCOM Servizi S.r.l. (soggetto organizzatore) hanno presentato, con domanda datata 12 ottobre 2017, istanza di riconoscimento di sede espositiva temporaneamente adibita allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di attribuzione della qualifica di manifestazione locale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte" (**all. 1**).

L'art. 7 di detta Legge Regionale attribuisce ai Comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformità ai requisiti dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche prescritti dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15-3993 così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 17 marzo 2014, n. 24-7250.

Ecco, dunque, la necessità che la Città di Torino, in qualità di Ente competente per il territorio, conceda il riconoscimento della "Promotrice delle Belle Arti" come Quartiere Fieristico Temporaneo e attribuisca la qualifica di manifestazione locale all'iniziativa fieristica: "APA/RT- Un Viaggio nell'Arte".

Relativamente al possesso di requisiti minimi richiesti per i quartieri fieristici e per gli spazi espositivi non permanenti, secondo quanto dovuto per legge, si rende noto che:

1. gli spazi espositivi sono di proprietà della Società Promotrice delle Belle Arti – Viale Balsamo Crivelli, 11 - 10126 Torino;
2. gli spazi espositivi sono, come si evince dalla succitata domanda presentata dal soggetto proprietario (Società Promotrice delle Belle Arti - Viale Balsamo Crivelli, 11 - 10126 Torino) e dal soggetto organizzatore ASCOM Servizi S.r.l. - Via Massena, 20 - 10128 Torino), opportunamente dotati dei seguenti servizi:
    a. servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
    b. disponibilità di parcheggi esterni;
    c. sicurezza degli impianti (dotazioni impiantistiche realizzate in conformità alle norme tecniche);
    d. sale convegni;
    g. servizi bancari;
    h. servizi di ristoro;
    i. servizio di sicurezza;
    l. servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
    m. pronto soccorso.

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra evidenziato, la Città di Torino intende riconoscere allo spazio espositivo della palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti – Viale Balsamo Crivelli, 11, la qualifica di sede espositiva temporaneamente adibita allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

La manifestazione rientra nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese", per la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività commerciali limitate nel tempo e organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione, o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore, o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione.

Pertanto, ai sensi della lettera "l" del comma 2, dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono escluse dall'applicazione del decreto le attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse**.**

L’attività espositiva dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità, per eventuali danni che dovessero conseguire a cose, o a persone, nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell’organizzatore.

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15-3993, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 17 marzo 2014, n. 24-7250, nella sede espositiva non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica.

La somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito, eventualmente effettuata da operatori non espositori, sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

Si dà atto che, per quanto attiene l’esposizione di messaggi pubblicitari e/o promozionali, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione ed assolto il pagamento del relativo canone in applicazione del Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie (n. 335).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la realizzazione della manifestazione “ART/RT - Un Viaggio nell’Arte” che si terrà a Torino dal 25 al 29 ottobre 2017 nella Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti sita in Viale Balsamo Crivelli 11;
2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo spazio espositivo indicato, la qualifica di sede espositiva temporaneamente adibita allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
3) di prendere atto che la manifestazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”, per la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione. Pertanto, ai sensi della lettera “l” del comma 2, dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono escluse dall’applicazione del decreto le attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
4) di riconoscere alla manifestazione “ART/RT - Un Viaggio nell’Arte” la qualifica di manifestazione fieristica locale;
5) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato in premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e, per quanto attiene all’attività di esposizione, dovrà rendere riconoscibili in maniera chiara e non equivoca gli espositori partecipanti alla manifestazione, il cui elenco, dettagliato per settore merceologico e provenienza, deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza; (b) l’attività espositiva dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (c) gli organizzatori dovranno provvedere a che le strutture degli espositori siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di esposizione; (d) le eventuali attività di

intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;

6) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15-3993 così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 17 marzo 2014, n. 24-7250 nella sede espositiva non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica;

7) la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito eventualmente effettuata da operatori non espositori sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

8) di dare atto che, per quanto attiene l'esposizione di messaggi pubblicitari e/o promozionali, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione e assolto il pagamento del relativo canone in applicazione del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie (n. 335);

9) si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico;

10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore
al Commercio ed Economato
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

La Direttrice
Paola Virano

Verbale n. 62 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 ottobre 2017 al 13 novembre 2017;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 novembre 2017.